Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 4 settembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO, i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1978, n. **505**.

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia . . . . Pag. 6271

LEGGE 18 agosto 1978, n. **506**.

Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti . Pag. 6272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **507**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 6274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **508**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Freetown (Sierra Leone) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località . . . Pag. 6276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **509**.

Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali . . . Pag. 6276

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Ristrutturazione del ruolo d'ordine (carriera esecutiva) dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze. Pag. 6279

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimento di Corsico . . . . Pag. 6279

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IFI - Istituto farmacoterapico italiano, in Roma . . . . Pag. 6280

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1978.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., in Biella . . . . Pag. 6280

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox, in Roma . . . . Pag. 6281

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano . . . . . . Pag. 6281

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia, in Roma . . . . . Pag. 6282

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri e radiazione di altre Pag. 6282

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.
Modificazioni al decreto ministeriale 4 ottobre 1976, concernente il contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale marittima in applicazione dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2 e della legge 23 dicembre 1975, n. 699 . . . . Pag. 6283

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre. Pag. 6284

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo . . Pag. 6284

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.
Concessione dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta . . . . . Pag. 6284

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta Pag. 6285

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, in Villacidro . Pag. 6285

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza. Pag. 6285

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.
Concessione dal 1° agosto 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, in Tito Scalo . . . . Pag. 6285

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto . Pag. 6286

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga fino al 30 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco e Novara . . . . . . Pag. 6286

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre . . . . Pag. 6286

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre . . . . Pag. 6287

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano . . . . . . Pag. 6287

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, in Tito Scalo . . . . Pag. 6288

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Concessione dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Garfagnana, stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana. Pag. 6288

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Garfagnana, stabilimento di Pietrasanta . . . . Pag. 6288

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1978.
Concessione dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse . . . . Pag. 6289

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse . . . . Pag. 6289

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno», soc. coop. a r.l., in Civitavecchia, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 6289

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6290

Regione Emilia-Romagna:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Felino . . . . Pag. 6291

Variante al piano regolatore generale del comune di Fidenza . . . . Pag. 6291

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cotignola . . . . Pag. 6291

Varianti al piano regolatore generale del comune di Faenza . . . . Pag. 6291

Regione Lombardia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Cernobbio . . . . Pag. 6291

Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone . . . . Pag. 6291

Variante al piano regolatore generale del comune di Belgioioso . . . . Pag. 6291

Approvazione del piano di zona del comune di Borgarello. . Pag. 6291

Provincia di Trento: Sdemanializzazione di alcuni relitti stradali nei comuni di Lasino e Povo . . . . Pag. 6291

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare) . . . . . Pag. 6292

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte a diciannove posti di motorista (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 6297

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte a trenta posti di motorista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 6297

Regione Lombardia:

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova . . . Pag. 6297

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pavia . . . . Pag. 6297

Ufficio medico provinciale di Palermo: Concorso al posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Partinico . . . . Pag. 6297

Ufficio medico provinciale di Udine: Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine. Pag. 6298

Ospedale civile « S. Isidoro » di Trescore Balneario: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . Pag. 6298

Ospedale dei poveri infermi di Borgosesia: Concorso ad un posto di assistente chirurgo . . . . . . Pag. 6298

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 6298

Ospedale « S. Andrea » di Vercelli: Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale. Pag. 6298

Ospedale di Bolzano: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6298

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **27.**
Prosecuzione degli interventi in materia di credito agrario agevolato, già previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e 14 gennaio 1977, n. 5 . . . . Pag. 6299

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **28.**
Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale . . . . . Pag. 6299

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **29.**
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 . . . . Pag. 6300

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **30.**
Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione. Pag. 6300

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 4 SETTEMBRE 1978:

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Norme relative alla omologazione C.E.E. dei dispositivi e delle parti di veicolo che costituiscono una entità tecnica indipendente.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda i tergicristallo ed i lavacristallo e norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di lavacristallo quali entità tecniche indipendenti.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo per quanto riguarda la identificazione dei comandi, delle spie ed indicatori.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Modificazione al decreto ministeriale 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda alcune finiture interne.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.
Modificazione al decreto ministeriale 6 febbraio 1975 recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le sporgenze esterne.

(Da 5852 a 5857)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 4 SETTEMBRE 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7114)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1978, n. **505.**

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonchè agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50 mila.

A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.

Art. 2.

Per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1978, la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto è elevata, a partire dalla predetta data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni, da L. 80.000 mensili a L. 110.000 mensili.

A decorrere dal 1° aprile 1978 le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate nell'articolo 1, cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000 a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

All'attribuzione delle maggiorazioni previste dal secondo e terzo comma provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Art. 3.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è aumentata di L. 50.000.

Per le categorie di personale indicate nel precedente comma, l'indennità mensile di servizio penitenziario è pensionabile, a decorrere dal 1° aprile 1978, per un importo massimo di L. 110.000 mensili.

A favore dello stesso personale cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978 e dei congiunti del medesimo, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

Sono abrogati dalla stessa data del 1° aprile 1978 il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 155, ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 5.

L'indennità oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è aumentata a L. 700.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — BONIFACIO — RUFFINI — MALFATTI — MARCORA — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 18 agosto 1978, n. **506**.

Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è aumentato da L. 90.000 a L. 130.000 per ettanidro.

Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a L. 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a L. 6.000 per ettanidro.

Art. 2.

Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi:

a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale;

b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute.

L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.

Art. 3.

E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

Art. 4.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 5.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresì agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le ditte interessate devono fare denunzia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli precedenti debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 6 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 6.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI —
MARCORA — PANDOLFI —
MORLINO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **507.**

Modificazioni alla statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 145. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 146. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 147. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 148. — La durata del corso di studi è di 3 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 149. — Il numero massimo degli allievi è di 15 per anno di corso e complessivamente di 45 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 150. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 151. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 152. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 153. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 176. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (biennale) I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) quadriennale II;

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (biennale) II;
e) operazioni ginecologiche (biennale) I;
f) ostretricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) quadriennale III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (biennale) II;
f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV.

Art. 177. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

A giudizio del consiglio della scuola formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 752, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la clinica chirurgica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chiururgia pediatrica.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 191. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;

tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 192. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1978
Registro n. 93 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **508**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Freetown (Sierra Leone) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Freetown (Sierra Leone) è soppresso con decorrenza 30 giugno 1978.

Art. 2.

E' istituito in Freetown (Sierra Leone) un consolato di 1ª categoria con decorrenza 30 giugno 1978, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Monrovia (Liberia) e con circoscrizione territoriale estesa al territorio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1978
Registro n. 454 *Esteri, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **509**.

Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, concernente i lavori da farsi a trattativa privata o in economia per restauri a monumenti nazionali e per gli scavi di antichità;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, concernente le spese ad economia delle biblioteche governative;

Visto il regio decreto 31 marzo 1927, n. 715, concernente i servizi da farsi in economia e la liquidazione e il pagamento delle spese relative al Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, concernente le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, concernente misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, la quale detta, tra l'altro, norme in materia di servizi da farsi in economia o a trattativa privata;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi in economia del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 45

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

Art. 1.

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'amministrazione centrale per i beni culturali e ambientali e gli organi e uffici che ne dipendono, hanno facoltà di eseguire in economia le seguenti spese sempre che le stesse non rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato:

1) manutenzione e riparazioni ordinarie e pulizie di locali e dei relativi impianti;

2) manutenzione ordinaria, rimessaggio, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, macchine da calcolo e da scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicatrici, spese di ufficio, cancelleria e stampa;

4) installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni;

5) acquisto e legatura di libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a giornali e riviste, scientifici e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms documentario-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese per stampa repografica, litografica, xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;

6) spese per l'espletamento dei corsi, concorsi ed esami compreso l'affitto di locali a breve termine, il noleggio di mobili, strumenti e altre attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;

7) spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per traduzione;

8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali e per il funzionamento di comitati, commissioni, consigli; compensi ad intepreti; spese per l'attuazione di accordi culturali;

9) spese per indagini scientifiche connesse ad attività istituzionali;

10) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale;

11) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie;

12) spese per diplomi, medaglie e premi;

13) spese per l'acquisto di vestiario al personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio;

14) spese per l'acquisto di armi e munizioni per i servizi di vigilanza armata e relative spese per il periodico addestramento del personale addetto;

15) spese per la preparazione e realizzazione di mostre in Italia e all'estero;

16) spese per la esecuzione di studi e documentazioni relative a cose, mobili o immobili, di interesse archeologico, storico-artistico, ambientale e architettorico, archivistico e bibliografico;

17) spese per il rilevamento e catalogazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, ambientale e architettonico, archivistico e bibliografico;

18) spese per l'acquisto in Italia ed all'estero di materiale archeologico, storico e artistico, archivistico e bibliografico, di collezioni scientifiche, di documenti, di manoscritti e stampe;

19) spese per l'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse archivistico e bibliografico;

20) spese per l'esecuzione delle opere relative alla prevenzione antifurto e antincendio degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali;

21) spese per l'esecuzione di lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di beni archivistici e bibliografici, per i quali non provvedono altre amministrazioni;

22) spese per la manutenzione e per il restauro di cose d'interesse archivistico e bibliografico, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44, nei casi di particolare urgenza, si provvede in economia o a trattativa privata alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti a ordinamento speciale.

Può provvedersi direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

1) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;

2) all'esecuzione di scavi archeologici, nonchè al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine dei locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per lavori di scavo;

3) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;

4) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, può provvedersi direttamente in economia o a trattativa privata:

1) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;

2) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità e d'arte, per i quali non provvedono altre amministrazioni;

3) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;

4) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate al n. 1) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.

Art. 3.

L'esecuzione in economia delle spese indicate nell'articolo 1 può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 10.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi al Ministero i preventivi o le perizie per le forniture e per i lavori.

Art. 4.

Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'art. 2 del presente regolamento, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio i predetti funzionari, previa redazione di apposito verbale, provvedono alla esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessario l'approvazione dei preventivi e dei progetti da parte del Ministero.

Art. 5.

Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità dei funzionari all'uopo incaricati:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta:

1) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore, con materiale, utensili e mezzi di proprietà o noleggiati e con personale dell'amministrazione;

2) le provviste a pronta consegna mediante contrattazione verbale.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario:

1) le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità e idoneità, fermo restando, in materia di mano d'opera, il divieto di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 6.

La redazione delle perizie, dei progetti e l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture sono effettuate a cura degli uffici tecnici esistenti sia presso l'amministrazione centrale che presso gli organi periferici.

Gli organi periferici che siano sprovvisti di propri uffici tecnici, si avvarranno di quelli esistenti presso altri uffici del Ministero competenti per materia.

Art. 7.

Le spese effettuate in economia debbono, quando siano inferiori all'importo di L. 2.000.000, essere comprovate da fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni. In calce alla fattura debbono essere apposti il visto di congruità ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, nonchè il visto di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

Per le spese superiori all'importo di L. 2.000.000 i documenti giustificati saranno:

a) richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, congruamente motivato, sulla necessità di rivolgersi ad una sola impresa per la specialità della fornitura o del lavoro;

b) offerte. Le offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, debbono recare, data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o se necessario, essere accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Esse debbono contenere altresì:

1) dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione;

2) dichiarazione di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

3) elenco dettagliato dei lavori e delle Amministrazioni;

4) i prezzi unitari;

5) le condizioni di esecuzione;

6) il termine di ultimazione;

7) le modalità di pagamento;

8) il termine di validità dell'offerta;

c) dichiarazione o visto di congruità di cui all'art. 6 del presente regolamento;

d) lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalità ed eventuali altre clausole da accertarsi da parte dell'impresa, oppure, quando necessario, contratto in altra forma;

e) fattura emessa in conformità con il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;

f) certificato di collaudo.

Art. 8.

Nel caso invece in cui l'amministrazione provveda all'esecuzione di spese in economia sulla base di propri progetti e relative perizie di spesa la documentazione per i lavori è la seguente:

1) perizia di spesa con eventuale documentazione grafica, corredata da relazione tecnica e analisi dei prezzi aggiornata sulla base dei prezzi di mercato e delle condizioni locali;

2) contratto, quando necessario nella forma dell'atto di cottimo, stipulato con persone o imprese che in possesso dei requisiti di legge, siano di nota idoneità e di fiducia dell'amministrazione.

Il contratto deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere a danno e rischio del cottimista oppure di risolvere il contratto mediante semplice denuncia in caso di inadempimento;

3) eventuali perizie di variante, perizie suppletive ed atti aggiuntivi;

4) verbali di consegna e di ultimazione, quando necessario, verbali di sospensione, di ripresa, di proroga, di nuovi prezzi, ecc.;

5) stati di avanzamento corredati, quando necessario, di liste di mano d'opera, provviste e noli;

6) conto finale corredato di registro unico delle misure e della contabilità con relativo sommario, relazione finale della direzione lavori;

7) certificato di collaudo.

Per le forniture, nonchè per i lavori che per la loro natura o modalità di esecuzione lo richiedano, la documentazione sarà costituita da quanto previsto ai punti primo, secondo e terzo del presente articolo, nonchè da:

a) fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;

b) dichiarazione o visto di congruità di cui all'art. 6 del presente regolamento;

c) certificato di collaudo.

In ogni caso, il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

Art. 9.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie, ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Le spese di registrazione, di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti i servizi previsti dal presente regolamento, sono a carico e direttamente sostenute dai contraenti con l'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e se-

guenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni e integrazioni.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivo avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 12.

I regi decreti 22 aprile 1886, n. 3859 e 28 settembre 1919, n. 2539, sono abrogati.

Visto, *il Ministro per i beni culturali e ambientali*
ANTONIOZZI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Ristrutturazione del ruolo d'ordine (carriera esecutiva) dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 14 agosto 174, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche di alcuni ruoli del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Vista la tabella allegata al decreto interministeriale 14 giugno 1973, n. 730008 concernente la dotazione organica del ruolo scientifico del predetto Istituto;

Viste le tabelle « *B* », « *C* », « *E* », « *F* », e « *G* » relative, rispettivamente, al ruolo dei segretari e bibliotecari (carriera di concetto), al ruolo degli esperti agrari (carriera di concetto) al ruolo d'ordine (carriera esecutiva) al ruolo tecnico (carriera esecutiva) e al ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto predetto, di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 355 e dell'art. 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, le minori disponibilità di organico risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, devono essere portate in diminuzione nelle qualifiche iniziali;

Decreta:

Art. 1.

Restano invariate le seguenti tabelle relative agli organici del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze:

tabella allegata al decreto interministeriale 14 giugno 1973, n. 730008 concernente la dotazione organica del ruolo scientifico;

tabella « *B* » di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004, concernente il ruolo dei segretari e bibliotecari (carriera di concetto);

tabella « *C* » di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004 concernente il ruolo degli esperti agrari (carriera di concetto);

tabella « *F* » di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004 concernente il ruolo tecnico (carriera esecutiva);

tabella « *G* » di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004 concernente il ruolo della carriera ausiliaria.

Art. 2.

La tabella « *E* » di cui al decreto interministeriale 7 gennaio 1972, n. 720004, concernente il ruolo d'ordine (carriera esecutiva) dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1978
Registro n. 451 *Esteri, foglio n.* 311

CARRIERA ESECUTIVA
(*ruolo d'ordine*)

Parametri	Qualifiche	Posti di organico
245	Coadiutore superiore	1 + 2 (*)
213-183	Coadiutore principale	4 + 1 (*)
163-133-120	Coadiutore	2
		7

(*) Posti in aumento ai sensi dellart. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per una unità in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e due unità in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

(6593)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dal 4 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1977, 21 giugno 1977 e 15 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6948)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IFI - Istituto farmacoterapico italiano, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. IFI - Istituto farmacoterapico italiano di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IFI - Istituto farmacoterapico italiano di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1978.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., in Biella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 283 del 27 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Fratelli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., con sede in Biella, (Vercelli), ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla citata legge n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 882 del 10 ottobre 1975, registrato dalla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, che ha attribuito efficacia al suddetto de-

creto interministeriale n. 283, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della citata legge n. 1101, per cui i lavoratori dipendenti dalla società in parola, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata di nove mesi decorrenti dall'8 agosto 1975;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1977 e 19 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino all'8 maggio 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Cerruti di A. Cerruti e C. S.a.s., con sede in Biella (Vercelli), è prolungata fino all'8 maggio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox di Roma, con effetto dal 26 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1977, 31 marzo 1977 e 10 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6947)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1977 e 13 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6949)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sorgente Appia di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia di Roma, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti esteri e radiazione di altre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonchè alla radiazione di altre;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri, di provenienza C.E.E., sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO
(tabella *A*)

	Lit. il kg convenzionale
Gletscher Prise Snuff (Menthol)	20.000

TRINCIATI
(tabella *B*)

	Lit. il kg convenzionale
Per sigarette:	
Javaanse Jongens De Luxe	37.500
Samson Zwaar	37.500
Macumba	30.000
Per pipa:	
Early Morning Pipe	100.000
My Mixture 965	100.000
Mr. Alfred's Own Mixture	100.000
Nightcap	100.000
Gallaher's Latakia	75.000
St. Bruno Rough Cut Ready Rubbed	70.000
King Charles Smoking Mixture	65.000
Gold Block	65.000
Mac Baren Plumcake	50.000
Amphora Black Cavendish	45.000
Amphora Golden Cavendish	45.000
Neptune	45.000
Cavas Irish Mixture	40.000
Troost Aromatic	40.000
Assen's Toasted Mixture	35.000
Exclusiv Brandy & Virginia	35.000
Ropp-Mixture Noir	35.000

SIGARI
(tabella *C*)

	Lit. il kg convenzionale
Comuni:	
Elbaco Montosa	100.000
Henri Wintermans Excellentes	80.000
Balmoral International Senoritas	70.000
Corps Diplomatique International	60.000

	Lit. il kg convenzionale
Willem II Wilde Havana	60.000
Schimmelpenninck Wilde Senoritas	52.000
Panter Wilde Havana	48.000
Hirschsprung Corona	44.000
Agio Wilde Havanas	40.000
Hofnar Wilde Havana	40.000
Dannemann Brasil Pierrot	36.000
Brasil Dannemann Puros	32.000
Mercator Scaldis	32.000
Altri:	
Al Capone	112.000
Weltachse	110.000
Bachschmidt Especiales	48.000

SIGARETTI
(tabella *D*)

Comuni:	Lit. il kg convenzionale
Henri Wintermans Wild Havana	64.000
Hofnar Wilde Spriet	60.000
Willem II Entre Actos	60.000
Altri:	
Ritmeester Elites Slim Panatellas	104.000
Baschschmidt Puros n. 17 Brasil	96.000
Clubmaster Sumatra n. 171	96.000
Agio Mehari's Brasil	72.000
Clubmaster Sumatra n. 241	68.000
Dannemann Brasil Pierrot Lonja	60.000
Clubmaster Sumatra n. 141	48.000

SIGARETTE
(tabella *E*)

	Lit. il kg convenzionale
Sobranie Black Russian Filter	90.000
Dunhill International Superior Mild	55.000
Imperial International	55.000
Luxury Mild Benson & Hedges	50.000
Marvels	50.000
Reemtsma n. 1 (Filter)	50.000
Rothmans Royals 120's (Filter)	50.000
Gitanes Internationales (Filtre)	45.000
Eve 100 (Filter)	40.000
Kent Special Mild K.S.	40.000
Lord 100 (Filter)	40.000
Prince of Blends (Filter Tipped)	40.000
Rothmans K.S.F. Special Mild	40.000
Tak (Filter)	40.000
United Filter Virginia	40.000
John Player King Size Extra Mild	37.500
Johnny Filter	37.500
Krone (Filter)	37.500
Memphis Filter (K.S.)	37.500
Roth-Händle	37.500
Roth-Händle Filter	37.500

Art. 2.

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Trinciati per sigarette:
Berens Half Zware

Trinciati per pipa:
Oxford

Sigari:
Rössli Extra
Prestige International
Konsul International

Sigaretti:
Minette

Sigarette:
Pall Mall International (Gold Box)
Clan (K.S.F.)
Astoria (Light Star)
Auslese (Filter)
Roxy Dual Filter
Winston Filter (Super Kings)
Kingsmen King Size

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà, ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1978
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 268

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 ottobre 1976, concernente il contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale marittima in applicazione dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2 e della legge 23 dicembre 1975, n. 699.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 gennaio 1974, n. 2;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 699;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 54;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 201;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1977, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 130;
Considerata l'opportunità di prorogare il termine fissato dal decreto ministeriale 4 ottobre 1976 sopracitato allo scopo di far beneficiare i marittimi imbarcati su navi da pesca con contratti di arruolamento alla parte o a compartecipazione delle quote di loro spettanza del contributo straordinario erogato ai sensi delle leggi sopraindicate;
Sentito nella seduta del 2 giugno 1978, il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2;

Decreta:

Il termine fissato al 31 dicembre 1977 dal quinto comma del decreto ministeriale 4 ottobre 1976 citato nelle premesse è prorogato al 30 settembre 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 140

(7075)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977 e 2 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6962)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977 e 21 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Concessione dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Villimpenta, con sede in Villimpenta (Mantova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, con sede in Villimpenta (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, in Villimpenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Villimpenta, con sede in Villimpenta (Mantova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Villimpenta, con sede in Villimpenta (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7027)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 agosto 1978 al 4 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'area del Consorzio industriale di Villacidro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7017)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7022)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Concessione dal 1° agosto 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, in Tito Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tecno-Lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7024)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978 e 28 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e si richiede l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6952)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga fino al 30 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 6 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata fino al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali,

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978 e 15 giugno 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7018)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978 e 15 giugno 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7019)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7023)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, in Tito Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tecno-Lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno-Lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7025)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Garfagnana, stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzificio di Garfagnana, stabilimento di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calzificio di Garfagnana, stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7028)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Garfagnana, stabilimento di Pietrasanta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzificio Garfagnana, stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Garfagnana, stabilimento di Pietrasanta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 28 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7029)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1978.

Concessione dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7020)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7021)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno », soc. coop. a r.l., in Civitavecchia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 11 e 12 aprile 1978 nei confronti della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno », soc. coop. a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva, tra l'altro, che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per far fronte alle passività;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno », soc. coop. a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Capparella in data 7 maggio 1974, rep. 176220, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Macculi dott. Vittorio;
Baiocchini Roberto;
Coen avv. Stefano,

ne sono nominati commissari liquidatori con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 31 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,30	835,30	835,20	835,30	835,30	845,15	835,20	835,30	835,30	835,30
Dollaro canadese	725,40	725,40	725,50	725,40	725,12	735,10	725,60	725,40	725,40	725,40
Franco svizzero	508,63	508,63	510 —	508,63	510,57	500,60	510,10	508,63	508,63	508,65
Corona danese	151,89	151,89	151,50	151,89	151,75	152 —	151,79	151,89	151,89	151,90
Corona norvegese	159,58	159,58	159,70	159,58	159,65	159,20	159,62	159,58	159,58	159,60
Corona svedese	188,32	188,32	188,50	188,32	188,30	188,50	188,35	188,32	188,32	188,30
Fiorino olandese	387,40	387,40	387,50	387,40	386,80	385,60	387,56	387,40	387,40	387,40
Franco belga	26,675	26,675	26,68	26,675	26,70	26,45	26,68	26,675	26,675	26,65
Franco francese	191,86	191,86	191,70	191,86	191,82	190,80	191,79	191,86	191,86	191,85
Lira sterlina	1621,80	1621,80	1622 —	1621,80	1621,73	1621,50	1623 —	1621,80	1621,80	1621,80
Marco germanico	420,16	420,16	420 —	420,16	420,60	418 —	420,53	420,16	420,16	420,15
Scellino austriaco	58,225	58,225	58,25	58,225	58,30	57,70	58,33	58,225	58,225	58,22
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,45	18,65	18,45	18,50	18,44	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola	11,337	11,337	11,34	11,337	11,35	11,20	11,34	11,337	11,337	11,33
Yen giapponese	4,396	4,396	4,40	4,396	4,39	4,40	4,402	4,396	4,396	4,40

Media dei titoli del 31 agosto 1978

Titolo				Media
Rendita 5 % 1935				73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)				96,85
»	5 % (Ricostruzione)			98,20
»	5 % (Città di Trieste)			98 —
»	5 % (Beni esteri)			98,15
»	5,50 % (Edilizia scolastica)		1967-82	85,125
»	5,50 %	» »	1968-83	82,075
»	5,50 %	» »	1969-84	78,575
»	6 %	» »	1970-85	78,825
»	6 %	» »	1971-86	76,65
»	6 %	» »	1972-87	74,775
»	9 %	» »	1975-90	83,25
»	9 %	» »	1976-91	83,40
»	10 %	» »	1977-92	86,85

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,60
» » » » 1-10-1979	101,30
» » » » 1978-80	100,40
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,325
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,70
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,725
» » » 10 % 1- 1-1981	95,05
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,25
Dollaro canadese	725,50
Franco svizzero	509,365
Corona danese	151,84
Corona norvegese	159,60
Corona svedese	188,335
Fiorino olandese	387,48
Franco belga	26,677
Franco francese	191,825
Lira sterlina	1622,40
Marco germanico	420,345
Scellino austriaco	58,277
Escudo portoghese	18,545
Peseta spagnola	11,338
Yen giapponese	4,399

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Felino

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, n. 1614 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3083/2996 nella seduta del 28 giugno 1978), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Felino (Parma) adottato dal consiglio comunale con deliberazione 13 aprile 1976, n. 21.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6847)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fidenza

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, n. 1615 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3084/2997 nella seduta del 28 giugno 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Fidenza (Parma) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 4 gennaio 1978, n. 7.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6849)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cotignola

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, n. 1657 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3087/2957 nella seduta del 28 giugno 1978), sono state approvate varianti parziali al piano regolatore generale del comune di Cotignola (Ravenna) adottate dal consiglio comunale con deliberazioni numeri 95, 96, 97, 98 e 99 del 26 maggio 1977 e numeri 189, 190, 191, 193 e 193 in data 2 agosto 1977.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6848)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 27 giugno 1978, n. 1986 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3810/3671 nella seduta del 27 luglio 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 dicembre 1977, n. 483.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6761)

Con deliberazione della giunta regionale 27 giugno 1978, n. 1987 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3811/3648 nella seduta del 27 giugno 1978), sono state approvate varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottate con deliberazione del consiglio comunale 19 gennaio 1978, n. 537 e 19 gennaio 1978, n. 566.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6762)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cernobbio

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17193, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cernobbio (Como), adottata con deliberazione consiliare 25 maggio 1977, n. 56, relativa all'edilizia scolastica.

(6802)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17220, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lissone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 17 marzo 1977, n. 26, relativa all'area sita in via delle Palazzine.

(6803)

Variante al piano regolatore generale del comune di Belgioioso

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17219, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Belgioioso (Pavia), adottata con deliberazione consiliare 29 gennaio 1977, n. 3.

(6804)

Approvazione del piano di zona del comune di Borgarello

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17233, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Borgarello (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6805)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di alcuni relitti stradali nei comuni di Lasino e Povo

Con deliberazione 26 maggio 1978, n. 4157, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3787/1, 3787/2 in comune catastale di Lasino e la particella fondiaria 2202/3 in comune catastale di Povo dal demanio al patrimonio provinciale.

(6313)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e, se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado, fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti della Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi: di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale;

3) essere in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in s.p.e., comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione enerale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso. dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria: prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria: prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo: prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze: prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto dei sottonotati giorni:

4 *dicembre* 1978: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

5 *dicembre* 1978: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi, anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che apporrà, trasversalmente sulla busta, la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti lo eventuale possesso dei titoli, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato	coefficiente	5
prova scritta di computisteria e ragioneria	»	5
prova orale di computisteria e ragioneria	»	5
prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo	»	4
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	5
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	3

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso, sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 5 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno, inoltre, far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro della difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso, sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 della classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 397

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE

Lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

Computisteria:

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiali, assegno circolare e bancario, etc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni su titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto. L'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e i suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazione patrimoniale: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazione extra-contabile.

Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società: scopo, contenuto e forme.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali - Tipi principali - Patrimonio ed inventari - Gestione - Fase delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione. Rendiconto.

La cessione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione d'impresa.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO.

Diritto privato:

Le norme regolatrici della vita sociale; in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.

Diritto pubblico e diritto privato - Rapporto giuridico; istituto giuridico; sistema giuridico e ordinamento giuridico.

Fonti delle norme giuridiche - Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.

Interpretazione delle norme giuridiche.

Il rapporto giuridico ed i suoi elementi - Diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico - Invalidità del negozio giuridico - Nullità ed annullabilità. La rappresentanza.

Obbligazioni - Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

Diritti reali - Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni - La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.

Diritti reali di godimento. Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali - Diritti reali di garanzia - Ipoteca, pegno.

Il contratto - Definizione, elementi essenziali del contratto - Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.

Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Diritto di famiglia: nozioni generali.

Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.

L'imprenditore, l'impresa, l'azienda; nozioni generali.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale ed amministrativo:

Lo Stato in generale - Le forme dello Stato - Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come stato di diritto. La costituzione della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.

Il Parlamento - Struttura e funzioni.

Il Governo - Il Presidente del Consiglio - I Ministri.

La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni

La Magistratura e la funzione giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura.

L'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni della pubblica amministrazione - Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.

L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.

Gli organi consultivi - Consiglio di Stato - Avvocatura dello Stato - Consiglio nazionale della economia e del lavoro - Organi consultivi speciali.

L'amministrazione diretta locale; statale ed autarchica.

Enti autarchici territoriali - Regioni - Provincie - Comuni.

L'atto amministrativo - Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I tribunali amministrativi regionali - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture nell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni al bilancio. Le nuove e maggiori spese.

La gestione dei residui. L'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perenzione amministrativa. La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

Le entrate dello Stato: nozione e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distribuzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti. Sostituto di imposta.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle Tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.

Organizzazione finanziaria. La Ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri.

Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La direzione generale del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro. La tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del Tesoro. I buoni ordinari del Tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del Portafoglio. Il contabile del Portafoglio.

I controlli nell'amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative e giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna.

ECONOMIA E SCIENZA DELLE FINANZE.

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge di Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità.

Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati.

Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi quasi privati; prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi e classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economia delle imposte.

Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: ILOR e INVIM, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposta di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE.

Il candidato dovrà dar prova di sapere parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione
Viale dell'Università n. 4 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) nato a (provincia di) il in servizio presso residente a numero di codice postale (2) (provincia di) via n. , chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (3) ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4);

di non aver riportato condanne penali (5) ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso nell'anno (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera.

Data,

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (8)

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere con quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(8) Firma del capo ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(6999)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte a diciannove posti di motorista (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9, parte seconda, del 21 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1977, n. 3663 registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978, registro n. 6 Poste, foglio n. 123, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico mediante prova d'arte a diciannove posti di motorista (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3332.

(6425)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte a trenta posti di motorista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9, parte seconda, del 21 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1977, n. 3662, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1978, registro n. 8 Poste, foglio n. 196, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico mediante prova d'arte a trenta posti di motorista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3331.

(6426)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 26/SAN/MN in data 20 settembre 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1975;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Viste le dichiarazioni rese dai sindaci dei comuni interessati attestanti che la copertura dei relativi posti di medico condotto è compatibile con le disposizioni della legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1975:

1. Bulgarelli Guido	punti	58,627	su 120
2. Antonioli Fermo	»	56,257	»
3. Caliari Paolo	»	56,175	»
4. Zagnoli Massimo	»	52,000	»
5. Branchi Achille	»	50,537	»
6. Ferri Alberto	»	48,960	»
7. Franchi Davide	»	48,552	»
8. Munzi Stefano	»	46,775	»
9. Pismataro Raimondo	»	46,665	»
10. Malvasi Luigi	»	46,224	»
11. Davoli Silvana	»	46,212	»
12. Pedrazzoli Roberto	»	45,045	»
13. Torricelli Ernesto	»	43,133	»
14. Viola Francesco	»	42,072	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: MANFREDI

(6941)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto 14 giugno 1978, n. 1424/San. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Pavia:

Bereguardo, sede unica;

Borgo Priolo, sede unica;

Parona, sede unica;

Torre d'Isola, sede unica.

Le domande di partecipazione debbono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Pavia, via Matteotti, 73, entro e non oltre le 12,30 del giorno 16 ottobre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia, presso l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(6807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso al posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Partinico

Con decreto 24 luglio 1978, n. 14273, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Partinico.

Termine di scadenza: 24 ottobre 1978.

(6711)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

Con decreto 21 agosto 1978, n. 6577, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti ventidue posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1977:

1) Arta Terme-Zuglio; 2) Attimis; 3) Bordano; 4) Chiusaforte-Dogna-Resiutta; 5) Codroipo; 6) Forni Avoltri; 7) Forni di Sotto; 8) Lauco; 9) Lignano Sabbiadoro; 10) Malborghetto Valbruna; 11) Muzzana del Turgnano; 12) Paluzza; 13) Pontebba; 14) Pozzuolo del Friuli; 15) Resia; 16) Rigolato; 17) Socchieve; 18) Tavagnacco-Pagnacco; 19) Teor; 20) Trasaghis; 21) Treppo Carnico-Ligosullo; 22) Varmo.

Le domande di ammissione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Udine entro e non oltre le ore 12 del 15 dicembre 1978.

(7105)

OSPEDALE CIVILE «S. ISIDORO» DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente di Trescore Balneario (Bergamo).

(3095/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(3096/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3089/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3090/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione seconda di chirurgia (riservato al gruppo linguistico italiano);

un posto di aiuto (riservato al gruppo linguistico italiano) e un posto di assistente (riservato al gruppo linguistico tedesco) della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di assistente della divisione medica (riservato al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(3093/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **27.**

Prosecuzione degli interventi in materia di credito agrario agevolato, già previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e 14 gennaio 1977, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 28 *giugno* **1978)**

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle finalità previste dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, per la prosecuzione degli interventi in materia di credito agrario agevolato, è autorizzata la spesa annua di lire 2.200 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole ed associate e loro cooperative e consorzi, concessi ai sensi della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5.

Per gli interventi di cui al comma precedente sono confermati i criteri e le procedure vigenti nonchè le disposizioni operanti in materia di tassi di interesse e di fondo interbancario.

Sono altresì, confermate le disposizioni in ordine ai rapporti con gli Istituti di credito, adeguate per quanto deriva, in materia di conto corrente agrario, dal successivo art. 2.

Art. 2.

I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono effettuati dagli istituti ed enti convenzionati mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente.

I prestiti da concedersi mediante apertura di conto corrente agrario saranno regolati dalle disposizioni previste in materia dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e saranno attuabili con l'entrata in vigore delle relative norme regolamentari nazionali.

Art. 3.

L'onere per gli interventi di cui alla presente legge sarà imputato al cap. 3545: «Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli dell'Umbria», di nuova istituzione, del bilancio dell'esercizio 1978 e successivi.

All'onere medesimo si farà fronte per l'anno 1978, mediante prelievo del relativo importo dal cap. 4680: «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio corrente (voce 1 dell'elenco n. 4 allegato), il cui stanziamento è in conseguenza ridotto; per gli anni successivi, mediante le quote spettanti all'Umbria sugli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Con decreto del presidente della giunta regionale potranno essere apportate le occorrenti variazioni di bilancio, relativamente agli stanziamenti recati dalla presente legge, in corrispondenza alle assegnazioni annuali che il comitato interministeriale per la programmazione economica attribuirà all'Umbria ai sensi dell'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 giugno 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 maggio 1978 (atto n. 839) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 giugno 1978.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **28.**

Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 28 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, a saldo dell'esercizio e della gestione 1977 delle aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, l'ulteriore contributo di L. 543.003.000, da ripartire tra i beneficiari con le modalità previste all'art. 4 della legge 1° settembre 1977, n. 53 e precisamente:

L. 306.216.098 a favore della società A.S.P. di Perugia;
L. 141.789.169 a favore della società S.A.S.P. di Terni;
L. 94.997.733 a favore della società spoletina di II.TT. di Spoleto.

La somma attribuita alla società S.A.S.P. è comprensiva del corrispettivo dell'onere assunto dall'amministrazione regionale con l'atto della giunta regionale n. 594 del 15 febbraio 1977, concernente la gestione precaria delle autolinee Magliano Sabina - Otricoli - Terni e Montebuono - Calvi - Terni, limitate al territorio umbro.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1 sarà fatto fronte con la maggiore entrata derivante dalla quota di conguaglio del fondo di cui all'art. 2 lettera *b*) della legge 10 maggio 1976, n. 356, come da assegnazione effettuata con decreto ministeriale 22 ottobre 1977.

Di conseguenza al bilancio di previsione dell'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I

ENTRATA

Titolo IV - categoria 3ª

Cap. 750. — Quota fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) — in aumento . . . . L. 543.003.000

Parte II

SPESA

Titolo I - Sezione 3ª - Rubrica 9ª

Cap. 1576. — Denominato «Contributo della regione Umbria al Fondo regionale trasporti» in aumento . . . . L. 543.003.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 giugno 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 maggio 1978 (atto n. 840) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 giugno 1978.

(6505)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **29**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è aggiunto il seguente punto: *m*) una gestione del rapporto contrattuale degli operatori socio-sanitari finalizzato alla qualificazione del servizio.

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole: « ivi comprese le funzioni attribuite ai comuni in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui al capo III e al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Art 3

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è così modificato:

« I comuni si costituiscono in consorzi secondo le aggregazioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. Allorché l'ambito territoriale di una delle aggregazioni di cui al primo capoverso coincide con una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, la comunità montana interessata deve intendersi sostituita al consorzio a tutti gli effetti di cui alla presente legge, sempre che lo statuto della comunità venga adeguato agli scopi e ai principi di cui agli articoli 2 e 6 e sia comunque garantita la unitarietà amministrativa, tecnica e funzionale delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1978 (atto n. 760) e in data 5 giugno 1978 (atto n. 868) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. **30**.

Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La regione Umbria, in occasione del XXX anniversario della Costituzione promuove e sostiene iniziative volte a valorizzare e diffondere, nella collettività regionale i principi e i contenuti di libertà, pluralismo e autonomia che la carta costituzionale afferma.

Art. 2.

Le iniziative di cui al precedente articolo consistono:

nella diffusione del dibattito, nelle scuole e nei posti di lavoro del testo della costituzione;

in manifestazioni e celebrazioni, anche a livello comprensoriale e locale, d'intesa o in collaborazione con i Comuni e con altre istituzioni;

in seminari e convegni di studio finalizzati agli scopi di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che si avvale di un comitato per le celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione costituito nelle forme stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consigno.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative prese dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di 30 milioni da imputare al cap. 540, di nuova istituzione, nel relativo bilancio, denominato: « Spese per la celebrazione del XXX anniversario della Costituzione ».

Al predetto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3120 dello stesso bilancio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 4 luglio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 giugno 1978 (atto n. 867) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 luglio 1978.

(6440)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782470)